

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 03420/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3420 del 2020, proposto da

Felice Paolo Giannini, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale [avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it);

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale [beatricedellisola@pec.regione.campania.it](mailto:beatricedellisola@pec.regione.campania.it) e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Napoli, via Santa Lucia, 81;

***nei confronti***

Cis Alentum S.r.l. Società Agricola, Domenico Paulucci, Federica De Donato e Cristian Iampietro, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0349132 del 23.07.2020, successivamente notificato, con il quale il Dirigente U.O.D. 50 07 10 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione

Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino ha disposto la non ammissibilità della domanda di sostegno n. 84250146929 prot. AGEA.ASR.2018.1164052 depositata dalla ricorrente in data 06.07.2018;

b - del D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017” nell'ambito della quale il ricorrente è ricompreso tra le domande non ammesse a valutazione;

c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0634898 del 22.10.2019, recante il preavviso di non ammissibilità a valutazione della predetta domanda;

d - ove e per quanto occorra, del verbale di istruttoria reso all'esito della seduta del 30.06.2020, richiamato nel provvedimento impugnato;

e - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 130 del 30.09.2019 recante la graduatoria provvisoria provinciale;

f – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 26 del 03.02.2020 recante la rettifica della graduatoria sub e);

g - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 47 del 20.04.2020 recante l'elenco delle domande immediatamente finanziabili;

h - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali,

nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedere inclusa la propria domanda nella graduatoria delle domande ammissibili a valutazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini, uditi per le parti i difensori da remoto e trattenuto il ricorso in decisione ai

sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020, come modificato con l'art. 1, co. 17, del decreto-legge n. 183 del 31.12.2020, conv. in legge n. 21/2021, come specificato nel verbale;

Considerato che parte ricorrente risulta avere notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue

conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati

dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 30.11.2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

a) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30.11.2021.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020, modificato con l'art. 1, co. 17, del decreto-legge n. 183 del 31.12.2020 conv. in legge n. 21/2021, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Gabriella Caprini**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**